



Con la Circ. n. 26 del 3/12/2025, Assonime torna a fare il punto su un tema di grande attualità per imprese e lavoratori: l'**obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza** ai fini della loro corretta gestione fiscale. Un tema che, a seguito dei recenti interventi normativi, coinvolge in modo trasversale tutte le realtà produttive che operano sul territorio italiano.

Il documento prende in esame le principali innovazioni introdotte dal **Decreto Legislativo n. 192/2024** – parte integrante della **riforma IRPEF-IRES** – e dalla successiva **legge di Bilancio 2025** (l. n. 207/2024), per giungere infine al recentissimo **Decreto fiscale n. 84/2025**. Tali provvedimenti hanno disegnato un **quadro normativo più stringente e dettagliato**, definendo con maggiore precisione le condizioni per l'**esclusione da tassazione dei rimborsi** e la **deducibilità fiscale delle spese** da parte dell'impresa.

Il principio generale di tracciabilità come condizione per i benefici fiscali

La nuova disciplina, come rilevato da Assonime, poggia su un **principio generale**: affinché le spese sostenute in occasione di **trasferte o missioni lavorative** possano:

- non concorrere alla formazione del **reddito** del lavoratore dipendente o autonomo;
- essere **deducibili** dal reddito d'impresa o rilevanti ai fini **IRAP**,

è necessario che i relativi **pagamenti siano tracciabili**.

L'obbligo si applica a tutte le **spese documentate** relative a:

- **vitto e alloggio**;
- **trasporto e viaggi**,

a condizione che queste siano **sostenute nel territorio nazionale**. È infatti previsto un **limite territoriale** all'applicazione della tracciabilità: secondo

quanto stabilito dal D.L. n. 84/2025, le spese sostenute all'estero **non rientrano** nell'ambito di applicazione del nuovo obbligo.

La ratio di questa esclusione – come evidenzia Assonime – è **di ordine pratico e operativo**: si riconoscono le oggettive difficoltà nella tracciabilità dei pagamenti effettuati in altri Paesi, tenuto conto della **diversità nei sistemi di pagamento** e delle **criticità nel controllo fiscale** su soggetti esteri.

I mezzi di pagamento ammessi

Solo i **pagamenti eseguiti con strumenti tracciabili** legittimano l'agevolazione fiscale. In particolare, vengono ritenuti validi:

- bonifici bancari o postali;
- carte di pagamento (carte di credito, di debito, prepagate);
- assegni non trasferibili;
- app di pagamento collegate a conti correnti intestati all'impresa o al dipendente.

Ogni altro tipo di pagamento, come il **contante**, comporta la **perdita del beneficio fiscale**, sia per l'impresa (che non potrà dedurre la spesa), sia per il lavoratore (che vedrà la somma rimborsata tassata come componente reddituale).

Focus sui mezzi di trasporto: chi rientra nell'obbligo di tracciabilità

Un punto particolarmente rilevante della circolare riguarda le **spese per viaggi e trasporti**. Non tutti i servizi sono trattati allo stesso modo:

✓ Soggetti all'obbligo di tracciabilità:

- servizi taxi;
- noleggio con conducente (NCC).

✓ Esclusi dall'obbligo:

- treni;
- aerei;
- altri mezzi di trasporto di linea.

Ciò implica che, ad esempio, un biglietto ferroviario pagato in contanti potrà comunque rientrare tra le spese deducibili, mentre una corsa in taxi pagata allo stesso modo **non sarà fiscalmente riconosciuta**. Questo orientamento deriva dalla volontà del legislatore di **contrastare più**

efficacemente l'**evasione fiscale** nei settori ritenuti più vulnerabili, come quello dei trasporti su strada a carattere non regolare.

Estensione alle spese di rappresentanza

L'**obbligo di tracciabilità** non riguarda solo le trasferte. Assonime chiarisce che la medesima disciplina si estende anche alle **spese di rappresentanza**, che diventano **deducibili solo se tracciabili**.

Le imprese dovranno quindi prestare attenzione anche a spese sostenute per:

- cene istituzionali;
- eventi promozionali;
- omaggi a clienti o fornitori,

assicurandosi che tutte le transazioni avvengano con strumenti tracciabili per conservare il diritto alla deduzione.

Nel documento, Assonime dedica spazio anche ad alcune osservazioni di tipo pratico, offrendo **spunti operativi** per le aziende che

intendano conformarsi alla nuova normativa senza incertezze. In particolare, viene evidenziata l'opportunità di:

- **rivedere le policy aziendali sulle trasferte**, aggiornando i regolamenti interni;
- **dotare i dipendenti di carte aziendali** intestate all'impresa, così da rendere tracciabili tutte le spese in modo semplice e automatico;
- **istruire il personale** in merito ai nuovi vincoli, soprattutto per quanto riguarda le modalità di pagamento consentite;
- mantenere **tracciabilità e archiviazione documentale** coerente con i requisiti richiesti in caso di controlli fiscali.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI